

Debutta nel quadro VO l'opzione per l'imprenditoria giovanile

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Agricoltura e novità della Riforma fiscale e della Legge di bilancio

Scopri di più

La presentazione della **dichiarazione Iva** relativa all'anno 2024 rappresenta il **momento** in cui l'**imprenditore** (e le **società agricole**) **manifestano** le **scelte** effettuate in corso d'anno.

In particolare, il **quadro VO** della dichiarazione Iva, dedicato alle **scelte opzionali**.

Si ricorda che le **opzioni**, seguendo le regole previste dal **D.P.R. 442/1997**, **rilevano** in ragione del **comportamento concludente**, come previsto dall'[articolo 1, D.P.R. 442/1997](#), e confermato dall'Agenzia delle entrate che, con la [circolare n. 209/E/1998](#), ha affermato che *"con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori."*

La **mancata comunicazione** dell'opzione (o della revoca) comporta una sanzione **amministrativa**, ma **non il venir meno del regime opzionato**.

Se la **sezione 1** è dedicata alla formalizzazione delle **scelte** operate per quanto riguarda il **regime Iva**, la successiva **sezione 2** è dedicata, invece, alle **opzioni** in materia di **imposte dirette**.

Particolare **rilevanza** ha, alla luce anche delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 192/2024**, di recepimento della delega di cui alla L. 111/2023, la possibilità, da manifestare nel **rigo VO23**, di poter, da parte delle **società agricole** di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), con esclusione delle Spa e delle Sapa, **optare** per la determinazione del **reddito**, che rimane di impresa, secondo le regole previste dall'[articolo 32, Tuir](#), e quindi, su **base catastale**.

VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)Opzione 1 ☐Revoca 2 ☐

Infatti, per tali società è possibile azionare le **regole** previste dall'[articolo 56-bis, Tuir](#); scelta che deve essere manifestata nel **rigo VO22**.

VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)Opzione 1 ☐Revoca 2 ☐

L'articolo richiamato, ora azionabile anche da parte delle **società agricole** che determinano il reddito secondo le regole catastali, disciplina alcune attività che, seppur **civilisticamente si qualificano quali agricole**, da un punto di **vista fiscale non trovano copertura nel reddito agrario**:

- **produzioni di vegetali in serre** e tramite l'utilizzo di **immobili** rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che **superano i limiti** stabiliti dall'[articolo 32, Tuir](#);
- attività **connesse** di **prodotti** che **non** rientrano nel **M.** previsto sempre dall'[articolo 32, Tuir](#);
- **prestazioni di servizi**;
- attività dirette alla produzione di **beni**, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura **che concorrono** alla **tutela dell'ambiente** e alla **lotta ai cambiamenti climatici**, oltre i limiti previsti per la tassazione catastale; e
- attività dirette alla **commercializzazione** di **piante vive** e **prodotti della floricoltura** acquistate da **imprenditori agricoli florovivaistici**, di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), nei limiti del **10% del volume di affari**.

Il successivo **rigo VO24** contiene la scelta per l'**opzione**, da parte delle **società di persone** e delle **Srl**, costituite da **imprenditori agricoli**, che esercitano **esclusivamente** le **attività** dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinazione il **reddito** applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del **25%**.

VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)Opzione 1 ☐Revoca 2 ☐

Infine, si segnala come **debutta**, al **rigo VO27**, la scelta che possono fare i **giovani imprenditori agricoli**, per il regime di **tassazione forfettizzata** previsto dall'[articolo 4, L. 36/2024](#).

Soggetti interessati sono **le imprese**, in qualsiasi forma costituite, che esercitano **esclusivamente attività agricola**, ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), al ricorrere di una delle **seguenti condizioni**:

- a) il titolare è un **imprenditore** agricolo di **età superiore a 18** ma **inferiore a 41** anni compiuti;
- b) nel caso di **società di persone e di società cooperative**, comprese le cooperative di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001](#), almeno la **metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli** con i requisiti di età di cui sopra;
- c) nel caso di società di capitali, almeno **la metà del capitale sociale** sia sottoscritta da imprenditori agricoli con i requisiti di età di cui sopra e gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà, **dai medesimi soggetti**.

Per tali soggetti è prevista la facoltà di **optare** per un **regime fiscale agevolato** consistente nel pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap, determinata applicando l'aliquota del **12,5%** alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa **prodotto nel periodo d'imposta**. Ovviamente tale tassazione si applica alle **sole attività agricole** diverse da quelle per le quali il reddito è determinato ai sensi dell'[articolo 32, Tuir](#). L'opzione in questo caso ha effetto per **5 periodi di imposta**.